

Parte I  
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI  
DELLA REGIONE  
-----

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2010, n. 1658.

**L. 2/2009 - Presa d'atto e approvazione dell'Accordo, sottoscritto in data 7.07.2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata per la concessione del sostegno al reddito ai lavoratori interessati alla crisi - Provvedimenti.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;
- le DD.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;
- la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;
- il D. Lgs.vo 23.12.97, n. 469, con il quale sono stati conferiti alla Regione e agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

VISTI:

- l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;
- l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009 relativo all'attuazione di interventi e misure anti-crisi con riferimento al sostegno al reddito e alle competenze;
- la delibera CIPE del 6 marzo 2009;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono destinati alla Regione Basilicata € 18.000.000,00 a

valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

PRESO ATTO che, in data 7.07.2010, è stato sottoscritto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra il Sottosegretario Sen. Viespoli e l'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata dr.ssa Mastrosimone, il verbale di accordo, allegato in copia, per la concessione della citata somma di 18.000.000,00 euro;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport;

AD UNANIMITÀ di voti espressi come per legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che si richiama e si approva:

- Di prendere atto e approvare l'accordo, allegato in copia al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, sottoscritto in data 7.07.2010 tra la Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispettivamente nelle persone dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, dr.ssa R. Mastrosimone e il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali sen. Viespoli, relativo alla concessione del sostegno al reddito ai lavoratori interessati alla crisi;
- Di incaricare l'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e le competenti strutture del Dipartimento, ciascuno per la propria competenza, per gli adempimenti connessi e consequenziali all'Accordo di cui sopra;
- Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE BASILICATA**

**VISTO** l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTO** l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

**VISTO** l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

**VISTE** le delibere CIPE del 6 marzo 2009 e del 31 luglio 2009;

**CONSIDERATA** l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Basilicata un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione

**guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE – POR per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati;**

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Basilicata convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono destinati 18 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.**
- 2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.**
- 3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR. L'erogazione del contributo posto a carico della Regione può essere effettuata dall'INPS secondo le modalità previste in apposita convenzione, previo trasferimento da parte della Regione delle risorse necessarie all'INPS medesimo.**
- 4) Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3), la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure calcolata sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.**
- 5) Fermo restando il sostegno al reddito calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto 1), ai sensi di quanto stabilito dal dall'art. 19 citato nelle premesse, comma 7, come modificato e integrato dall'art. 2, comma 141, lett. b), della legge n. 191/2009, può essere integrato mediante interventi adottati dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e dai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003.**
- 6) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi**

occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.

- 7) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Basilicata – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 8) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 9) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 10) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 11) La Regione, in applicazione della normativa di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009 dà disposizione ai servizi competenti di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua. L'INPS comunica contestualmente – tramite la cooperazione applicativa – alla Regione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuta decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.
- 12) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del 12.2.2009, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo

di 18 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.

- 13) Il Ministero mette a disposizione della Regione Basilicata, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

Il Sottosegretario al lavoro  
e alle politiche sociali  
Sen. Pasquale Niespoli

L'Assessore alla Formazione, Lavoro,  
Cultura e Sport della Regione Basilicata  
Rosa Mastroianni

Roma 4 luglio 2010